



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica

Decreto

Allegati n. 1

Anno 2025

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione ed erogazione di borse di studio "ERASMUS ITALIANO" a favore degli studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi della Basilicata a corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico per favorire la mobilità sul territorio nazionale per l'Anno Accademico 2025/26 – secondo semestre.

IL RETTORE

VISTO

Il DM 270/2004, ed in particolare l'art. 5, comma 5bis;

VISTO

Il DM 548/2023, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano istituito dall'art. 1 commi 312, 313, 314 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, che partecipano a programmi di mobilità sul territorio nazionale sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.;

VISTO

il DM n. 397 del 16 maggio 2025, che ha adeguato le previsioni del DM n. 548/2023 per l'utilizzo del fondo per l'Erasmus italiano per l'anno 2025;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

Il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art. 11;

VISTA

la convenzione di durata biennale stipulata in data 8 luglio 2024 ai sensi del DM 548/2023 con le Università degli Studi di Napoli "Federico II", l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di Catania e il Politecnico di Bari;

VISTA

la convenzione di durata annuale stipulata, in data 08 luglio 2024 e rinnovata in data per l'anno 2025/26 in data 18 giugno 2025, con l'Università degli Studi di Firenze

CONSIDERATO

che il programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'Ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;

ATTESO

che il MUR ripartirà le risorse attribuendo a ciascuna Università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli Atenei;

RITENUTO

di dover avviare la procedura di selezione finalizzata alla assegnazione delle borse di studio per consentire lo svolgimento delle mobilità presso Università italiane convenzionate, per il secondo semestre accademico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica

2025/2026 a favore a favore degli studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi della Basilicata a corsi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute e nella misura massima consentita dal finanziamento ricevuto;

DECRETA

L'emanazione del Bando Erasmus italiano finalizzato all'erogazione di borse di studio, per la mobilità da svolgere nel secondo semestre dell'aa. 2025/26 sul territorio nazionale presso Atenei con convenzioni attive, a favore di studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi della Basilicata ai corsi di laurea magistrale e, limitatamente agli iscritti al 4 e 5 anno, Magistrale a ciclo unico.

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Erasmus Italiano è un programma di mobilità nazionale istituito con decreto ministeriale 548 del 28/03/2024 e si basa su convenzioni stabilite tra i diversi Atenei italiani. L'Università degli Studi della Basilicata (Unibas) ha stipulato le convenzioni con i seguenti Atenei: Università degli Studi Napoli Federico II, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Cagliari e Università degli Studi di Firenze.
2. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarità tra gli atenei convenzionati. Per garantire l'alta qualità e il massimo effetto possibile sugli studenti, l'attività di mobilità deve essere compatibile con le esigenze di sviluppo personale dello studente e con quelle relative all'apprendimento nel suo corso di studi.
3. L'erogazione delle borse assegnate ai sensi del presente avviso è soggetta alla conferma dei fondi disponibili da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. Si sottolinea che tutte le attività e i relativi finanziamenti indicati nel presente avviso potrebbero subire modifiche conformemente a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 397 del 16 maggio 2025, che disciplina per l'anno 2025 le modalità di utilizzo del fondo per l'Erasmus italiano.
4. Le mobilità dovranno essere svolte nel secondo semestre dell'a.a. 2025/26.

Art.2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ERASMUS ITALIANO

1. Possono partecipare al programma Erasmus italiano le studentesse e gli studenti che alla data di scadenza del presente avviso:
 - a. siano iscritti in corso e a tempo pieno ad uno dei corsi di laurea Magistrale e, limitatamente agli iscritti al 4 e 5 anno, Magistrale a ciclo unico indicati nell'allegato 1 e siano in regola, a pena di esclusione, con il versamento delle tasse e contributi universitari per l'Anno Accademico 2025/2026;
 - b. siano in possesso di un valore ISEEU 2025 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a 50.000,00 euro.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica

2. Potranno essere ammessi al programma di mobilità anche le studentesse e gli studenti risultati idonei in graduatoria, anche se non assegnatari di borse di studio.

Art. 3

INCOMPATIBILITÀ E VINCOLI

1. La partenza per la mobilità Erasmus italiano per studio è subordinata:
 - al mantenimento, per l'anno accademico 2025/2026, dell'iscrizione in corso e a tempo pieno al medesimo corso per il quale si è presentata la candidatura;
 - alla regolarità contributiva alla data della partenza.
2. Nel caso in cui il periodo di mobilità venga effettuato in prossimità della conclusione del percorso di studi, la mobilità dovrà terminare entro il conseguimento del titolo. Non è possibile conseguire il titolo di studio prima di aver concluso il periodo di mobilità e prima del riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Laurea dell'attività formativa svolta presso l'ateneo ospitante.
3. Non possono presentare domanda le studentesse e gli studenti:
 - a. iscritti fuoricorso e/o con status part-time;
 - b. iscritti ai corsi singoli e a programmi di doppio titolo.

Art. 4

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Per partecipare al programma è necessario presentare domanda di partecipazione, in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in secondo lo schema allegato (Allegato 2), sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale.
2. La domanda compilata dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: erasmus.italiano@unibas.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro e **non oltre le ore 23:59 del 10/11/2025**.
1. Ai fini della partecipazione al presente avviso di selezione, è fatto obbligo avere attivata la casella di posta elettronica istituzionale **@studenti.unibas.it** che costituirà, per tutte le comunicazioni del caso, l'unico strumento utilizzato.
2. È possibile esprimere fino ad un massimo di due preferenze in base agli accordi definiti dal corso di studio con gli atenei convenzionati. Nel caso si vogliano indicare più preferenze è necessario esprimerne l'ordine (1 per la prima preferenza e 2 per la seconda preferenza)
3. Per la selezione si acquisirà d'ufficio l'ISEEU presentato per l'iscrizione all'anno accademico 2025/2026 (ISEEU-2025), pertanto non sarà necessario inviarlo a mezzo e-mail.
4. Coloro che al momento della presentazione della domanda non abbiano consegnato o reso disponibile la certificazione ISEEU 2025 devono allegare tale certificazione alla domanda.
5. Le candidature prive di certificazione ISEEU 2025 verranno escluse dalla selezione per l'assegnazione delle borse di studio.
6. La partecipazione al Programma di mobilità è altresì estesa agli studenti/alle studentesse con ISEEU 2025 superiore ad €50.0000,00, i quali concorreranno nelle graduatorie di merito subito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica

dopo gli aventi diritto alle borse di studio e, comunque, subordinatamente agli eventuali posti disponibili presso le sedi convenzionate.

Art. 5

VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA E GRADUATORIA

1. Delle domande pervenute secondo quanto previsto al precedente art. 3 entro i termini previsti dal presente avviso verrà predisposta graduatoria degli idonei alla borsa.
2. Ai fini della graduatoria si intende per studente “idoneo” chi è in possesso dei requisiti necessari ed è stato incluso nella graduatoria stessa.
3. La graduatoria viene stilata in base al coefficiente di merito sulla base dei seguenti algoritmo:

$$CM = [CFU / (60 * \text{Anni Iscr.})] + (\text{Media} / 30)$$

dove per:

CM = Coefficiente di merito

CFU = CFU acquisiti dal candidato entro il 31 ottobre 2025 e correttamente registrati in carriera nel sistema informativo Esse3. Gli studenti sono invitati a verificare la corretta registrazione degli esami sostenuti entro la data indicata;

Anni Iscr. = Numero di anni di iscrizione

Media = Media totale ponderata del candidato al 31 ottobre 2025, considerando i 30 e lode come 31

4. A parità di punteggio di merito, sarà preso in considerazione prioritariamente il valore ISEE 2025 più basso, ed in caso di ulteriore parità la più giovane età della/del candidata/candidato.
5. Gli idonei per una destinazione vengono automaticamente esclusi dalla graduatoria delle altre preferenze espresse.
6. La graduatoria provvisoria di merito per sede sarà pubblicata nella pagina dedicata del sito di Ateneo entro il giorno 12/11/2025 ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Le proposte di assegnazione delle borse vengono prese in considerazione in ordine di posizionamento di indice di merito (IM) decrescente.

Art. 6

ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI MOBILITÀ

1. Gli idonei assegnatari selezionati dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità attraverso comunicazione via e-mail all'indirizzo erasmus.italiano@unibas.it entro la data che verrà comunicata con la pubblicazione della graduatoria. Coloro che non comunicheranno la propria accettazione entro la data comunicata saranno considerati rinunciari.
2. Dopo l'accettazione del posto, sarà inviata una mail di conferma all'indirizzo di posta istituzionale.

3. Qualora dovessero risultare posti vacanti per rinuncia di chi ha vinto il posto, le mobilità liberate potranno essere destinate a favore di soggetti che si sono positivamente inseriti all'interno delle graduatorie, nelle posizioni immediatamente successive a quelle degli assegnatari.
4. Si specifica, inoltre, che, qualora una borsa (o più d'una) destinata a una delle università partner non possa essere assegnata per carenza di candidature idonee, la medesima borsa potrà essere riassegnata al primo candidato idoneo collocato utilmente nella graduatoria che abbia espresso la preferenza verso una sede che presenti ancora posti disponibili, fermo restando il numero massimo di studenti accettati da ciascuna sede.
5. **La graduatoria sarà soggetta a scorrimento automatico in caso di rinunce e la versione definitiva sarà pubblicata entro il 19/11/2025 con apposito Decreto Rettorale.**
6. Si precisa che il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus italiane è subordinato allo stanziamento dei fondi da parte del MUR, successivamente alla pubblicazione del presente Avviso. L'Università, in base alle risorse effettivamente assegnate dal MUR, procederà all'erogazione delle borse di studio secondo l'ordine della graduatoria di merito delle domande pervenute, nel rispetto del criterio indicato all'art. 4 del presente Avviso.

Art. 7

DURATA DELLA MOBILITÀ, VINCOLI E RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

1. La studentessa / Lo studente vincitore potrà svolgere il periodo di mobilità previsto presso l'ateneo ospitante/partner per un periodo minimo di 3 mesi (pari a 90 giorni) continuativi - pena la restituzione della borsa - e massimo di 6 mesi (180 giorni), secondo quanto stabilito nelle convenzioni.
2. Mobilità concluse con un periodo di permanenza presso l'Ateneo ospitante inferiore a tre mesi non sono ammissibili all'assegnazione della borsa.
3. Mobilità concluse con un periodo di permanenza presso l'Ateneo ospitante superiore a sei mesi non potranno avere un importo di borsa assegnata superiore a quello previsto per sei mesi.
4. La mobilità si svolgerà nel secondo semestre dell'anno accademico 2025/2026 e dovrà rispettare i termini concordati nel programma di studio (Learning agreement - LA).
5. Al termine del periodo di studi l'Università ospitante dovrà rilasciare allo studente in mobilità un attestato ufficiale con i risultati conseguiti (Transcript of Records – ToR). Unibas garantirà allo studente il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l'istituto ospitante, come indicati nel Learning Agreement, come parte integrante del proprio corso di studi.
6. Lo studente, salvo diverse disposizioni normative, dovrà conseguire tutti i CFU riportati nel learning agreement e comunque almeno 12 CFU (numero minimo), sia per esami sostenuti che per attività di tirocinio e di preparazione tesi, al fine di vedersi riconosciuto l'intero importo assegnatogli con borsa di studio.
7. I corsi coinvolti nel programma di mobilità, il numero massimo che ciascun Ateneo potrà ospitare, le attività formative applicabili al Learning Agreement e i relativi CFU sono disponibili nell'Allegato 1.
8. Ai fini del riconoscimento in carriera dei CFU e dell'erogazione del saldo del contributo, è necessario che:

- al rientro dal soggiorno, lo studente si impegna a far pervenire all'Ufficio Mobilità Studentesca l'attestazione di frequenza e profitto;
- l'attività abbia una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi;
- lo studente concluda il periodo di permanenza mobilità almeno 30 giorni prima della data di discussione della tesi e del conseguimento del titolo;
- lo studente maturi il numero minimo di CFU previsti dall'accordo di mobilità sottoscritto dallo studente.

Art. 8

COMPATIBILITÀ DELLA BORSA DI STUDIO

1. La borsa di studio per la partecipazione al programma Erasmus italiano è cumulabile con la borsa per il diritto allo studio e con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra Atenei per lo stesso anno. Non è possibile usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dall'Unione Europea per l'a.a. 2025/2026 per lo stesso periodo di studio

Art. 9

SOSTEGNO FINANZIARIO

1. L'importo massimo per ciascuna borsa di studio è di:
 - a. 600 euro mensili netti per le mobilità verso l'Università degli Studi Napoli Federico II, il Politecnico di Bari, l'Università degli Studi di Catania e l'Università degli Studi di Cagliari;
 - b. 800 euro mensili netti per le mobilità verso l'Università degli Studi di Firenze.
2. I tempi di assegnazione dei contributi vengono stabiliti ed indicati nell'accordo finanziario e comunque successivamente all'erogazione del finanziamento all'Ateneo da parte del MUR. Il contributo viene accreditato solo su IBAN relativo ad un conto corrente o ad una carta prepagata intestata/o cointestata allo studente in due tranches, la prima corrispondente al totale degli importi meno un mese, la seconda a saldo sulla base della durata effettiva del periodo Erasmus italiano, risultante dall'attestato di permanenza presentato dallo studente e dal conseguimento dei CFU previsti.
3. Si precisa che in presenza di un IBAN errato o corrispondente ad un c/c di cui l'interessato non risulti intestatario o cointestatario, l'importo della borsa di studio viene restituito all'Università che, per la nuova emissione del versamento, è costretta ad addebitare le spese bancarie al destinatario del contributo.
4. Non sarà possibile procedere all'accredito di somme spettanti su IBAN relativi a: conti o carte prepagate il cui beneficiario del contributo non sia l'intestatario, carte prepagate prive di codice IBAN e carte prepagate con IBAN che richiedono un codice autorizzativo, libretti postali. È da verificare inoltre, presso il proprio istituto bancario, che eventuali carte prepagate indicate per la ricezione del contributo di mobilità non abbiano limiti di accredito.
5. Lo studente per avere diritto alla borsa di studio dovrà aver superato/compiuto almeno una delle attività previste nel learning agreement (tra esami, tirocinio, lavoro di tesi) durante il periodo trascorso presso l'università italiana ospitante, acquisendo il numero di CFU come riportato all'art. 5. Qualora conseguisse un numero di CFU inferiore a 12 l'importo della borsa sarà ridotto considerando il rapporto tra il numero minimo di CFU previsti (12) e i CFU

conseguiti. Questo caso comporta che non verrà corrisposta la seconda tranche e che la prima tranche, già ricevuta, verrà ricalcolata e l'eventuale differenza andrà restituita nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università. Per la determinazione del numero di CFU da conseguire ai fini del calcolo farà fede quanto indicato nel Learning Agreement. Nel caso di svolgimento di attività di tirocinio o di ricerca finalizzata alla redazione della tesi, farà fede la dichiarazione della tutrice/tutore di tirocinio o relatrice/relatore di tesi che attesti che la studentessa o lo studente abbia conseguito gli obiettivi previsti finalizzati alla prova conclusiva.

6. Le studentesse/gli studenti incorreranno nella decadenza dal beneficio nei seguenti casi:
 - mancato soddisfacimento di un numero minimo di 12 CFU - secondo quanto previsto nelle convenzioni siglate tra Atenei o, nel caso di svolgimento di attività di ricerca finalizzata alla redazione della tesi, mancata presentazione di una dichiarazione della relatrice/relatore o tutrice/tutore di tesi che attesti che la studentessa o lo studente abbia conseguito gli obiettivi previsti finalizzati alla prova conclusiva;
 - provvedimento disciplinare (si veda art. 10).
7. La decadenza dal beneficio comporta che la seconda tranche non verrà corrisposta e che la prima tranche, già ricevuta, andrà restituita nei modi e nei tempi stabiliti dall'Università.

Art. 10

PROGRAMMA DI STUDIO (learning agreement)

1. Le studentesse e gli studenti partecipanti dovranno compilare una proposta di programma di studio (learning agreement) che definisca la durata in mesi della mobilità e in dettaglio le attività da svolgere durante il periodo di scambio presso la sede ospitante. Tale proposta, validata dal docente referente del corso di studio e dal docente referente dell'Ateneo ospitante, deve essere approvata dal Consiglio di corso di studio e inviata all'indirizzo erasmus.italiano@unibas.it entro il 15 settembre 2025 per la mobilità nel primo semestre e entro il 31 dicembre 2025 per la mobilità nel secondo semestre.

Art. 11

OBBLIGHI E GARANZIE DELLO STUDENTE

2. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria Università e non saranno tenuti a versare alcuna tassa per l'iscrizione presso l'Ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RC c/o terzi attivate da parte del proprio Ateneo di appartenenza. Gli studenti in mobilità saranno tenuti all'osservanza dei regolamenti dell'università ospitante, oltre che di quelli dell'ateneo di origine. Al fine di ricevere il contributo, gli studenti sono tenuti a consegnare i documenti ricevuti dall'Ateneo ospitante (Learning Agreement e certificati di permanenza).
3. Non è prevista la possibilità di svolgere appelli d'esame presso l'Ateneo di scambio al di fuori del periodo di mobilità.
4. Alle studentesse e studenti soggetti a provvedimento disciplinare sarà revocato il posto assegnato e, qualora la mobilità sia già stata avviata, si chiederà anche la restituzione dell'eventuale borsa di studio percepita.

5. Lo studente dovrà concludere il periodo di mobilità almeno 30 giorni prima della seduta di laurea per consentire il completamento della propria carriera con il riconoscimento e la registrazione dell'attività svolta; in mancanza di tali adempimenti, lo studente non potrà conseguire il titolo.

Art. 12

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONCORSO

1. Il presente avviso e tutti gli aggiornamenti relativi al procedimento in parola, così come tutte le informazioni utili per gli studenti, sono pubblicati sul sito web di Ateneo www.unibas.it.

Art. 13

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 è il dott. Ermanno Trasatti, responsabile del Settore Servizi alla Didattica, e può assegnare per iscritto ad altro addetto dell'unità organizzativa le responsabilità degli adempimenti procedurali.
2. Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l'Ufficio competente a mezzo e-mail all'indirizzo erasmus.italiano@unibas.it.

Art.14

TRATTAMENTO DEI DATI

3. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali e del codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n.196/2003 integrato e modificato dal D. Lgs n.101/2018.
4. Con la compilazione, consegna e trasmissione dei moduli previsti per la partecipazione al presente avviso di selezione, lo studente fornisce i suoi dati personali all'Università degli Studi della Basilicata e assume la qualità di "interessato" al trattamento di tali dati ai sensi dell'art. 4, 1) del Regolamento UE.

Finalità e Modalità del Trattamento

I dati personali forniti in fase di domanda di partecipazione o acquisiti successivamente nel corso del rapporto con l'Università verranno trattati per le finalità istituzionali, in particolare per gli adempimenti amministrativi e contabili connessi all'accordo. A tal fine potranno essere raccolti dati personali quali nome, cognome, residenza, dati anagrafici, codice fiscale, dati di contatto, indirizzo, e-mail, dati relativi ai titoli posseduti, alla carriera scolastica.

I dati personali verranno trattati da personale autorizzato incaricato del trattamento in modalità elettronica attraverso la gestione informatizzata dei dati anche attraverso banche dati automatizzate e in modalità cartacea attraverso la raccolta, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede e archivi.

Obbligatorietà del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il trattamento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al detto bando. Il conferimento di particolari categorie di dati (dati giudiziari e particolare stato di salute) sono conferiti volontariamente per consentire all'Ateneo lo svolgimento della procedura e/o l'erogazione dei connessi servizi per la partecipazione. Per tali motivi non viene richiesto il consenso al trattamento dei dati.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali
Settore Servizi alla Didattica

L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità da parte dell'Università di adempiere a tali finalità e la partecipazione al programma.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo i principi di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, in conformità alla normativa europea e nazionale e al Regolamento di Ateneo in materia; i dati potranno essere comunicati in particolare ai seguenti soggetti (Ministero dell'Università e Ricerca; Università; Università ospitante; Istituto bancario convenzionato).

In osservanza delle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente (D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.) i dati personali, ad esclusione delle particolari categorie – di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE – sono oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ateneo per il periodo previsto dalla normativa.

Diritti dell'interessato

In ogni momento lo studente potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli 15-22 e 77 del Regolamento UE, ove ne ricorrano i presupposti.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpdp@unibas.it.

Un'informazione più dettagliata è disponibile all'indirizzo:

<http://portale.unibas.it/site/home/contatti/protezione-dati.html>

IL RETTORE
(prof. Ignazio M. MANCINI)

ET